

2° MOTIVO: INTEPRETAZIONE LETTERALE DELLA NORMA

Appare altresì in linea con la tesi della non obbligatorietà della transazione fiscale la formulazione letterale dell'art. 182-ter al primo comma è previsto che:

*«....Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore
PUO' PROPORRE*

il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori...»

MANCATA TUTELA COSTITUZIONALE DEL PRINCIPIO DI INDISPONIBILITA' DEL CREDITO TRIBUTARIO

Viene altresì precisato che

NON SUSSISTE

un'effettiva copertura costituzionale del

PRINCIPIO DELL'INDISPONIBILITÀ DEL CREDITO

TRIBUTARIO

in quanto lo stesso è previsto dall'art. 49 del R.D.

23 maggio 1924, n. 827, e quindi ormai

SUPERATO DALLE NORME DI PARI RANGO

SUCCESSIVAMENTE EMANATE.

COROLLARIO DELLA TESI DELLA NON OBBLIGATORIETA' DELLA TRANSAZIONE

Pertanto in presenza di un piano concordatario che preveda **IL PAGAMENTO PARZIALE DEI CREDITI ERARIALI,**

IL DIRITTO DI VOTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

va attribuito all'Amministrazione finanziaria

SECONDO LE REGOLE ORDINARIE,

senza che l'omologazione della proposta di concordato preventivo risulti subordinata all'assenso del Fisco, ben potendo essere raggiunta

LA MAGGIORANZA PRESCRITTA DALL'ART. 177

della legge fallimentare anche in caso di

DISSENSO

da parte di quest'ultimo.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

COROLLARIO: OPZIONALITA'/FACOLTA DEL PROPONENTE

Il rapporto strutturale tra la transazione fiscale e il concordato preventivo viene quindi sistematizzato nel senso che il debitore

PUÒ SCEGLIERE

se formulare una proposta concordataria che preveda il pagamento

INTEGRALE OVVERO LA FALCIDIA DEI CREDITI TRIBUTARI,

anche senza seguire l'*iter* prescritto dall'art. 182-ter, rinunciando in tal caso

AGLI EFFETTI DI CONSOLIDAMENTO

del debito fiscale e della cessazione del contenzioso tributario che si sarebbero prodotti presentando la proposta di transazione fiscale e in caso di esito positivo della stessa.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

LA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENT. 22 MARZO 2010, N. 6901

I giudici di legittimità qualificarono come
“OPZIONALE”

il ricorso all'istituto della transazione fiscale, sottolineando il fatto che una tale opzione, in un sistema normativo non contenente la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati *,

“non presenta interesse per il proponente in conseguenza del necessario collegamento con l'inderogabile trattamento degli altri crediti privilegiati che debbono essere soddisfatti per intero con conseguente trascinamento di quelli tributari”.

* Sistema vigente anteriormente alla riforma del concordato preventivo intervenuta con il D.Lgs. n. 169/2007

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

LE SENTENZE DI CASSAZIONE N. 22931 E 22932 DEL 4/11/2011

Le sentenze hanno respinto direttamente, la tesi ministeriale dell'

OBBLIGATORietà DELLA TRANSAZIONE FISCALE

precisando che il RICORSO all'istituto della transazione fiscale costituisce

UNA MERA FACOLTÀ PER IL DEBITORE,

che, in caso di esito positivo della stessa, gode del vantaggio derivante sia dalla cristallizzazione della pretesa tributaria anche in ordine all'effettuazione di

EVENTUALI NUOVI ACCERTAMENTI

e relativamente a pretese

NON ANCORA DEFINITE

sia dalla contestuale

CESSAZIONE DELLE EVENTUALI LITI PENDENTI

davanti all'Autorità giudiziaria.



FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

ATTRIBUZIONE DI MAGGIORE STABILITÀ AL CONCORDATO/ACCORDO

Il debitore con il

RICORSO ALLA TRANSAZIONE FISCALE

è in grado di attribuire

MAGGIORE TRASPARENZA E CERTEZZA

alla propria proposta concordataria,
aumentando le probabilità di ottenere il
consenso da parte della maggioranza dei
creditori oltre che dello stesso Fisco.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

IN CASO DI NON RICORSO ALLA TRANSAZIONE FISCALE

Se il debitore non ritenga invece di optare per la presentazione della proposta transattiva, non ottiene i benefici del

CONSOLIDAMENTO FISCALE

ma, sempre che il consenso dell'Amministrazione finanziaria non sia decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza, può comunque aspirare

all'omologazione della propria proposta con conseguente eventuale falcidia della generalità dei crediti tributari, nonostante

**IL VOTO CONTRARIO O IL MANCATO ESERCIZIO DEL VOTO
da parte dell'Agenzia Delle Entrate.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

L'ART. 184 L.F.: L'APPROVAZIONE DEL CONCORDATO

Il consenso del Fisco

NON PUO' CONSIDERARSI INDISPENSABILE
per l'omologazione di una proposta concordataria
contenente

**LA RIDUZIONE O LA DILAZIONE DEI CREDITI
ERARIALI**

in virtù del chiaro disposto dell'art. 184 della legge
fallimentare, a norma del quale:

*“...il concordato omologato è obbligatorio per tutti
i creditori anteriori al decreto di apertura della
procedura di concordato....”.*

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015